



N. 5292/07 Reg. Sent.

N. / Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA
(Sezione II)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti

I

R.G. n. 2583/2006, proposto dalla Società Agricola Viboldone S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Villata, Andreina Degli Esposti e Mauro Pisapia ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Milano, via S. Barnaba 30

contro

la Provincia di Milano, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Bartolomeo, Luciano Fiori, Elisabetta Baviera, Marialuisa Ferrari, Alessandra Zimmitti e Nadia Marina Gabigliani e con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura Provinciale, in Milano, via Vivaio 1

e dandone notificazione al

Comune di S. Giuliano Milanese, non costituito in giudizio
nonché al

Parco Agricolo Sud Milano, non costituito in giudizio
per l'annullamento, previa sospensione,

- della deliberazione della Giunta Provinciale atti n. 141726/5.2/2003/10830 del 10 luglio 2006, recante parere di non compatibilità del Programma Integrato d'Intervento, proposto dalla ricorrente per la riqualificazione urbanistica del borgo storico di Viboldone ed adottato dal Comune di S. Giuliano Milanese con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21 ottobre 2005, rispetto al P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);
- della relazione istruttoria allegata alla suddetta deliberazione;
- di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso.

II

R.G. n. 2621/2006, proposto dal Comune di S. Giuliano Milanese, in persona del Sindaco *pro tempore*, nonché del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio, arch. Roberto Corradi, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Marletta e con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, p.zza Duse 3

contro

la Provincia di Milano, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata, difesa e con elezione di domicilio come indicato per il precedente ricorso

e dandone notificazione al

Parco Agricolo Sud Milano, non costituito in giudizio
nonché alla

Società Agricola Viboldone S.r.l., non costituita in giudizio

per l'annullamento

- della deliberazione della Giunta Provinciale di Milano n. 472 del 10 luglio 2006, recante parere di non compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Milano del Programma Integrato d'Intervento concernente la riqualificazione urbanistica del borgo storico di Viboldone, adottato dal Comune di S. Giuliano Milanese con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21 ottobre 2005;
- della relazione istruttoria allegata alla suddetta deliberazione;
- della deliberazione della Giunta Provinciale di Milano n. 332/06 del 24 maggio 2006, nella parte in cui prevede la competenza della Giunta Provinciale a pronunciarsi in merito alla compatibilità dei Programmi Integrati d'Intervento con il P.T.C.P., nonché nella parte in cui prevede l'applicabilità delle "prescrizioni dirette" nelle zone ricomprese nei parchi regionali ma soggette a pianificazione comunale.

VISTI i ricorsi con i relativi allegati;

VISTI gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Milano;

VISTA l'istanza di sospensione degli atti impugnati con il ricorso R.G. n. 2583/2006;

PRESO ATTO della rinuncia alla suddetta istanza;

VISTE le memorie e documenti depositati dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;

VISTI tutti gli atti di causa;

NOMINATO relatore alla pubblica udienza del 23 maggio 2007 il Referendario dr. Pietro De Berardinis ed udito lo stesso;

UDITI, altresì, i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale d'udienza;

RITENUTO in fatto ed in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso R.G. n. 2583/2006 la Società Agricola Viboldone S.r.l., quale proprietaria, in Comune di S. Giuliano Milanese, di un'estesa superficie, coincidente con un'ampia parte dell'antico borgo agricolo di Viboldone, e proponente un Programma Integrato di Intervento (P.I.I.) per la riqualificazione urbanistica di tale borgo, adottato dal Comune di S. Giuliano Milanese con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 21 ottobre 2005, impugna il parere di non compatibilità del predetto P.I.I. con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) emesso dalla Giunta Provinciale di Milano con deliberazione del 10 luglio 2006, atti n. 141726/5.2/2003/10830 (n. 472).

A supporto del proposto gravame deduce le censure di:

- violazione dell'art. 42, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 267/2000 ed incompetenza, giacchè nel caso di specie il parere di compatibilità avrebbe dovuto essere fornito non dalla Giunta Provinciale, ma dal Consiglio Provinciale;

- violazione degli artt. 92, comma 8, e 13, comma 5, della l.r. n. 12/2005, nonché dell'art. 3, comma 18, della l.r. n. 1/2000 e dell'art. 2 del "Quadro di riferimento ed indicazioni per le valutazioni di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali nel periodo transitorio", approvato con la deliberazione della Giunta Provinciale di Milano 24 maggio 2006, n. 332, nonché eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza, violazione dell'art. 20, comma 3, della l. n. 241/1990 e violazione dei principi del giusto procedimento, in quanto, da un lato, il parere negativo gravato sarebbe stato pronunciato oltre il termine previsto dalle disposizioni richiamate, e, dall'altro, il parere stesso sarebbe intervenuto quando oramai la valutazione della Provincia di Milano doveva per legge considerarsi già rilasciata in senso favorevole;

- incompetenza, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 20, 22, 31, 36 e 39 delle Norme di Attuazione del P.T.C.P., nonché eccesso di potere per carenza di motivazione, contraddittorietà ed illogicità, in quanto, innanzitutto, la Provincia non avrebbe avuto nessun potere in ordine alla verifica della compatibilità paesistica dell'intervento in questione e, in ogni caso, le disposizioni provinciali asseritamente violate sarebbero dei meri indirizzi, privi di efficacia vincolante; in secondo luogo la relazione istruttoria su cui si basa il parere di non compatibilità non chiarirebbe in che cosa consista, in concreto, la lamentata compromissione ambientale e paesaggistica; infine non vi sarebbe nessun contrasto tra il P.I.I. adottato ed il P.T.C.P. della Provincia di Milano, perché le disposizioni del P.T.C.P. citate nella ricordata relazione istruttoria non escluderebbero in alcun modo gli interventi edilizi contemplati nel P.I.I. stesso.

La società ricorrente ha presentato, inoltre, domanda incidentale di sospensione degli atti impugnati, alla quale ha, tuttavia, rinunciato nella Camera di Consiglio fissata per la relativa discussione.

2. La succitata deliberazione della Giunta Provinciale, recante il parere di non compatibilità del P.I.I. in discorso con il P.T.C.P., ha formato oggetto, altresì, dell'impugnazione proposta dal Comune di S. Giuliano Milanese con il ricorso R.G. n. 2621/2006.

Il Comune ha anche impugnato la deliberazione della Giunta Provinciale di Milano n. 332 del 24 maggio 2006 (avente ad oggetto le indicazioni per l'attività istruttoria provinciale in ordine alle valutazioni di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il P.T.C.P. nel periodo transitorio sino all'adeguamento del P.T.C.P. vigente alla l.r. n. 12/2005), nelle parti in cui: a) prevede la competenza della Giunta Provinciale a pronunciarsi in merito alla compatibilità dei Programmi Integrati d'Intervento con il P.T.C.P.; b) prevede l'applicabilità delle "prescrizioni dirette" nelle zone ricomprese nei parchi regionali, ma assoggettate alla pianificazione comunale.

A sostegno del gravame, ha formulato le doglianze di:

- violazione dell'art. 42, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 267/2000 ed incompetenza, giacché nel caso di specie il parere di compatibilità avrebbe dovuto essere fornito non dalla Giunta Provinciale, ma dal Consiglio Provinciale;

- violazione ed erronea applicazione dell'art. 92, comma 8, della l.r. n. 12/2005 e dell'art. 3, comma 18, della l.r. n. 1/2000, violazione della deliberazione della Giunta Provinciale 24 maggio 2006, n. 332, violazione degli artt. 3 e 20 della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere per carenza dei presupposti, travisamento di fatto e difetto di motivazione, poiché il termine per l'emissione del giudizio di compatibilità, nel caso *de quo*, sarebbe stato superato e perciò la valutazione dovrebbe considerarsi come favorevolmente espressa o, al più, la pronuncia tardiva della Provincia avrebbe dovuto assumere le forme dell'autotutela;

- violazione degli artt. 15, comma 7, e 92, comma 8, della l.r. n. 12/2005, e dell'art. 17 della l.r. n. 86/1983, violazione dell'art. 1 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano e dell'art. 4 delle N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia di Milano, nonché eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento di fatto ed illogicità manifesta, giacché le aree comprese all'interno del Parco Agricolo Sud Milano, come quella per cui è causa, sarebbero sottoposte per i profili paesistico-ambientali alla disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco stesso, con la conseguenza che non vi sarebbe in proposito nessuna competenza della Provincia ad emanare un parere di compatibilità con il P.T.C.P. e che, comunque, vi sarebbe l'illegittimità della deliberazione della Giunta Provinciale n. 332/06, se interpretata nel senso di ammettere l'efficacia delle prescrizioni dirette del

P.T.C.P. per le aree ricadenti nei parchi regionali, ma assoggettate in via concorrente alla pianificazione comunale;

- violazione degli artt. 15, comma 7, e 92, comma 8, della l.r. n. 92/2005, dell'art. 3, comma 18, della l.r. n. 1/2000 e dell'art. 3 della l. n. 241/1990, violazione ed erronea applicazione degli artt. 4, 20, 31, 36 e 39 del P.T.C.P. della Provincia di Milano, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento di fatto, contraddittorietà ed illogicità manifesta, in quanto da un lato la motivazione del giudizio di non compatibilità sarebbe del tutto inadeguata, dall'altro, tale inadeguatezza non consentirebbe al Comune la rivisitazione dei contenuti del Piano, pur richiesta dalla Provincia. Inoltre la Provincia non avrebbe reso note al Comune ricorrente le ragioni per le quali ha inteso esprimere il parere negativo e la deliberazione impugnata non recherebbe traccia dell'avvenuta presa in esame dell'apporto fornito dallo stesso Comune. Infine, non vi sarebbe nessun contrasto tra il P.I.I. adottato e le norme di attuazione del P.T.C.P..

3. Si è costituita in ambedue i giudizi la Provincia di Milano, depositando memorie con cui ha eccepito (pur senza formulare espressamente l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame) la carenza di interesse alla decisione del ricorso, considerata l'esigenza di far precedere l'adozione del P.I.I. *de quo* dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 12/2005, con conseguente necessità di una riadozione del P.I.I. stesso, una volta compiuta tale Valutazione. Nel merito, ha poi chiesto il rigetto di ambedue i ricorsi, in quanto infondati in fatto ed in diritto.

In vista dell'udienza di merito, hanno depositato ulteriori memorie illustrative e documenti sia la Società Agricola Viboldone S.r.l., nel ricorso R.G. n. 2583/2006, sia il Comune di S. Giuliano Milanese, nel ricorso R.G. n. 2621/2006, insistendo per l'accoglimento dei gravami rispettivamente proposti.

All'udienza pubblica di merito del 23 maggio 2007 le cause sono state riservate dal Collegio per la decisione.

4. In via preliminare il Collegio ritiene necessario procedere alla riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva degli stessi.

Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di interesse, formulata dalla difesa provinciale per ambedue i ricorsi (pure se non esplicitata come eccezione preliminare di inammissibilità), sul rilievo della mancanza, per il P.I.I. adottato in discorso, della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), di cui l'art. 4, comma 2, della l.r. n. 12/2005 prescrive l'effettuazione prima dell'adozione dei Piani per cui è prevista, con la conseguenza che, nel caso di specie, il P.I.I. dovrebbe comunque essere riadottato.

L'eccezione non è condivisibile, perché non sembra, invero, che il P.I.I. di cui si discute sia ricompreso nell'elenco dei Piani che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. n. 12/2005, sono assoggettati alla cd. V.A.S.: tale conclusione è confortata anche dalla considerazione che la stessa Provincia, nell'emettere il parere di non compatibilità con il P.T.C.P. del Programma Integrato d'Intervento relativo alla riqualificazione del borgo di Viboldone, non ha indicato la mancanza della suddetta V.A.S., ciò che ben avrebbe potuto fare – almeno sotto l'aspetto della pura e semplice segnalazione della lacuna – atteso che la deliberazione provinciale ha investito proprio i profili paesistico ed ambientale.

Occorre inoltre ricordare, a tal proposito, che l'art. 87, comma 4, della l.r. n. 12/2005, parla di sottoposizione dei Programmi Integrati d'Intervento, nei casi previsti dalla legislazione

statale e regionale, alla procedura di V.I.A. (Valutazione d'Impatto Ambientale) e non già a quella di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Del resto, anche ad opinare diversamente e quindi a voler ritenere assoggettato il P.I.I. di cui si discute alla procedura di V.A.S. *ex art. 4 della l.r. n. 12/2005*, l'eccezione di carenza di interesse deve essere ugualmente respinta, in ambedue i ricorsi.

Ed infatti, tenuto conto che la deliberazione impugnata invita il Comune di S. Giuliano alla rivisitazione dei contenuti del Programma Integrato d'Intervento, si deve concludere che una cosa è l'eventuale sottoposizione a V.A.S. del Programma stesso così come originariamente proposto ed adottato (seguita dalla sua riadozione), tutt'altra cosa è, invece, la modificazione (ché in tanto si traduce la richiesta "rivisitazione") dei contenuti del Programma, prima della sua sottoposizione alla V.A.S. e della sua riadozione.

Se ne deduce la sussistenza, sia per la società proponente il P.I.I., sia per il Comune che lo ha adottato, dell'interesse a ricorrere, ai fini del mantenimento – in caso di accoglimento del gravame – dei contenuti del P.I.I. stesso anche in merito ai profili per cui la deliberazione provinciale gravata afferma il contrasto con il P.T.C.P..

5. Passando all'analisi delle singole impugnazioni, ritiene il Collegio di dovere innanzitutto esaminare la doglianza – sollevata in tutti e due i ricorsi – di incompetenza della Giunta Provinciale ad emettere il parere di non compatibilità del P.I.I. con il P.T.C.P., sul rilievo della spettanza della relativa competenza in capo al Consiglio Provinciale.

Infatti, come rammentato dalla costante giurisprudenza (cfr., *ex plurimis*, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 30 gennaio 2006, n. 34), la censura che deduce l'incompetenza dell'organo che ha adottato il provvedimento impugnato deve essere esaminata per prima, in quanto il suo eventuale accoglimento comporta, *ex art. 26, secondo comma, della l. n. 1034/1971*, la rimessione dell'affare all'autorità competente, con assorbimento delle ulteriori censure fatte valere nel ricorso, il cui esame è precluso al giudice, al fine di non precostituire un vincolo anomalo sui futuri provvedimenti dell'organo competente.

Orbene, venendo all'analisi della doglianza di incompetenza, osserva il Collegio come tale doglianza sia senz'altro meritevole di accoglimento.

In proposito, la difesa della Provincia sostiene la necessità di distinguere tra le attribuzioni di natura propriamente pianificatoria, che sono comprese tra le competenze del Consiglio, e quelle consistenti nella mera attuazione degli indirizzi delineati con l'esercizio della potestà pianificatoria, rientranti, invece, tra le competenze della Giunta. In quest'ottica, l'attività di verifica della compatibilità tra gli strumenti di pianificazione comunale e le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si configurerebbe come attività non già di pianificazione, ma di attuazione della pianificazione definita dal suddetto Piano, trattandosi di verificare la rispondenza degli strumenti urbanistici comunali agli obiettivi del Piano e, quindi, di un'attività volta ad attuare gli indirizzi formulati dal Consiglio Provinciale in sede di approvazione del P.T.C.P.. Come tale, la suddetta verifica di compatibilità rientrerebbe, perciò, nelle competenze della Giunta Provinciale, quale organo deputato, in base al sistema di riparto delle competenze introdotto dalla l. n. 142/1990 e confermato dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (nonché ribadito dall'art. 49 dello Statuto provinciale), ad attuare gli indirizzi delineati dal Consiglio Provinciale nei propri atti.

Né a ciò osterebbe – secondo la Provincia – la formulazione dell'art. 42, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 267/2000, che, per quanto di interesse, attribuisce al Consiglio la competenza a deliberare oltre che sui piani territoriali ed urbanistici, sui programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, e sulle eventuali deroghe ad essi, anche sui "*pareri da rendere in*

dette materie". Ed infatti, l'interpretazione di tale disposizione, coerente con la ripartizione delle competenze tra Consiglio e Giunta più sopra indicata, porterebbe a concludere – osserva la difesa della Provincia – che il Consiglio sia competente a deliberare solamente quando con il "parere" venga in realtà espressa una determinazione atta ad incidere sulla programmazione e sulla gestione del territorio, mentre il parere di compatibilità con il P.T.C.P., quale attività valutativa di singoli casi concreti e quindi atto che dà attuazione ad indirizzi già definiti in appositi atti consiliari, sarebbe attribuito alla competenza della Giunta. A riprova di ciò, si aggiunge che trattasi di determinazione non rientrante tra quelle che comportano un'effettiva incidenza sulle scelte fondamentali dell'Ente – devolute, quindi, all'organo elettivo – e che, comunque, in svariati casi le leggi regionali hanno devoluto alla Giunta Provinciale l'attività di verifica della compatibilità degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Le surriferite argomentazioni della Provincia, pur suggestive, non possono essere condivise, ostando ad esse il chiaro dettato della legge.

Si deve premettere che non può dubitarsi della natura di piano urbanistico propria del P.I.I. per cui è causa, con l'effetto che esso rientra sicuramente tra le materie (per l'esattezza, la materia dei "*piani territoriali ed urbanistici*"), relativamente alle quali i pareri devono essere resi, *ex art. 42, comma 2, lett. b)*, del d.lgs. n. 267/2000, dall'organo consiliare.

Come infatti precisato dalla recente giurisprudenza, il Programma Integrato di Intervento è uno strumento urbanistico di secondo livello rispetto al P.R.G., con finalità di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del territorio, ed è caratterizzato dalla presenza di una pluralità di funzioni, dall'integrazione di differenti tipologie di intervento, comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione capace di incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di risorse finanziarie pubbliche o private (C.d.S., Sez. IV, 22 giugno 2006, n. 3889).

Del resto, nella fattispecie in esame, la deliberazione del Consiglio Comunale di S. Giuliano Milanese, con cui è stata adottato il P.I.I., costituisce nel contempo, per sua stessa esplicita ammissione, variante al P.R.G., sicché, a ben vedere, come correttamente osserva il Comune ricorrente, il parere di compatibilità è stato reso su una variante al P.R.G. e pertanto su una ipotesi pienamente riconducibile alla previsione dell'*art. 42, comma 2, lett. b)*, del d.lgs. n. 267 cit.: ed infatti, la valutazione di compatibilità con il P.T.C.P. da parte della Provincia, *ex art. 92, comma 8, della l.r. n. 12/2005*, viene resa sui Programmi Integrati d'Intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti od adottati.

Sul punto, va, allora, condivisa l'osservazione della Società Agricola Viboldone S.r.l., che rileva come la lettera dell'*art. 42, comma 2, lett. b)*, del d.lgs. n. 267/2000, nel riprendere la medesima formula dell'*art. 32, comma 2, lett. b)*, della l. n. 142/1990, sia chiarissima nel devolvere alla competenza del Consiglio quanto attiene ai piani territoriali ed urbanistici ed ai programmi di attuazione, ivi compresi i pareri da rilasciare in tale materia.

Pertanto, la formulazione letterale della norma non consente né di distinguere tra funzione di pianificazione in senso stretto e funzione di attuazione della pianificazione, né di attribuire al Consiglio gli atti della prima categoria ed alla Giunta quelli della seconda, poiché anche l'adozione dei pareri in materia di pianificazione è esplicitamente devoluta dall'*art. 42 cit. al Consiglio*.

Del resto, a conforto della tesi della competenza del Consiglio Provinciale e non già della Giunta, ad esprimere il parere di compatibilità del P.I.I. adottato con il P.T.C.P., milita anche l'*art. 17, comma 3, della l.r. n. 12/2005*, che devolve al Consiglio Provinciale l'adozione del P.T.C.P.: pertanto, il combinato disposto di detta norma con l'*art. 42, comma*

2, lett. b), del d.lgs. n. 267/2000, elimina le eventuali residue perplessità sulla competenza del Consiglio Provinciale ad esprimere la valutazione di compatibilità degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, giacché pare logico che a verificare la congruenza con quest'ultimo dei succitati strumenti pianificatori sia lo stesso organo (consiliare) che lo ha adottato.

D'altronde, anche sul piano della ricostruzione giuridica la distinzione delle competenze che fa la difesa della Provincia non sembra applicabile alla tipologia di atti in esame, in quanto, a volerla accogliere, si arriverebbe all'assurda e contraddittoria conclusione di ammettere un potere della Giunta Provinciale, ove, per ipotesi, formuli pareri di compatibilità in relazione a Piani che, in realtà, non sono completamente conformi al P.T.C.P., di introdurre deroghe rispetto alla disciplina del P.T.C.P. stesso, venendo così ad incidere su una competenza che, come si è visto, l'art. 17, comma 3, della l.r. n. 12/2005 attribuisce, invece, al Consiglio.

In proposito, quindi, le previsioni dell'art. 17, comma 3, cit. valgono anche a togliere rilievo all'argomentazione – peraltro di suo non molto significativa – secondo cui, in altre Regioni, la legislazione regionale ha attribuito alla Giunta Provinciale la verifica della compatibilità con il P.T.C.P. degli strumenti pianificatori comunali.

Non appare, poi, condivisibile nemmeno l'obiezione della difesa provinciale, per la quale la competenza dell'organo consiliare sarebbe giustificata, per la tipologia di atti in esame, solo quando si tratti di "pareri" (tali solo di nome) contenenti, in realtà, una determinazione atta ad incidere sulla programmazione e sulla gestione del territorio e quindi una determinazione implicante un'effettiva incidenza sulle scelte fondamentali dell'Ente.

Infatti, da un lato si è appena visto, sul punto, che devolvere la competenza a pronunciare il parere di compatibilità con il P.T.C.P. alla Giunta Provinciale significa lasciare a questa il potere, almeno in linea teorica, di ammettere deroghe al P.T.C.P. (qualora fosse dichiarata la compatibilità di strumenti ad esso in effetti non puntualmente conformi), così attribuendosi alla Giunta un potere che – almeno in astratto – appare per tal ragione idoneo ad incidere sulle scelte di programmazione e gestione del territorio compiute dal Consiglio, laddove il potere di introdurre deroghe al P.T.C.P. non può, invece, spettare che all'organo elettivo, in quanto organo competente ad adottare siffatto Piano.

D'altronde, la circostanza che il suddetto giudizio di compatibilità debba essere reso, *ex art.* 92, comma 8, della l.r. n. 12 cit., nei casi in cui il P.I.I. costituisce variante al P.R.G. (com'è appunto avvenuto nel caso di specie) e che, quindi, oggetto di tale giudizio sia in effetti una variante al P.R.G. comunale, sembra indicare un'importanza dell'atto oggetto di valutazione, che non consente di escludere in modo aprioristico la sua idoneità ad incidere effettivamente sulle scelte fondamentali contenute nel P.T.C.P..

Da ultimo, ad avviso del Collegio nemmeno può invocarsi l'applicazione, alla fattispecie per cui è causa, dell'art. 21-*octies*, comma 2, della l. n. 241/1990, in quanto, in disparte il fatto che quella esaminata non pare essere attività vincolata, in ogni caso, secondo la consolidata giurisprudenza, il vizio di incompetenza non rientra tra i vizi formali o procedurali, cui è applicabile l'art. 21-*octies*, comma 2, cit. (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 18 luglio 2005, n. 3351; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 12 aprile 2006, n. 3538).

6. In definitiva, quindi, ambedue i ricorsi riuniti sono da accogliere, per l'illegittimità, sotto il profilo dell'incompetenza, del gravato parere negativo di compatibilità ambientale.

Dall'accoglimento del motivo di ricorso incentrato sull'incompetenza deriva, come già si è chiarito, l'annullamento dell'atto impugnato, con assorbimento degli altri motivi di

gravame, e la rimessione dell'affare all'autorità competente (così l'art. 26, secondo comma, della l. n. 1034/1971; v. T.A.R Sicilia, Catania, Sez. II, 4 ottobre 2005, n. 1547).

7. In considerazione della complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione II[^], disposta previamente la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, li accoglie

Spese compensate.

Demanda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2007, con l'intervento dei signori magistrati:

Mario Arosio	Presidente
Carmine Spadavecchia	Consigliere
Pietro De Berardinis	Referendario, estensore